NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 79

Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni

Le fusioni di societa' di assicurazioni, che esercitano le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una societa' nuova sia mediante l'incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle concentrazioni di imprese di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purche' l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o piu' rami di attivita'. I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al comma 1, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui sono realizzate la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o della societa' apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	VIII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-79-agevolazioni-per-le-fusioni-e-concentrazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it